



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24- 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della città metropolitana di Milano

Oggetto: D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021. Cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Adempimenti amministrativi.

In allegato alla presente si trasmette la circolare ministeriale prot. n.30142 del 1° ottobre 2021, condivisa con l'INPS, in attuazione del D.M. n. 294 citato in oggetto, con la quale vengono dettate le istruzioni operative per le cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2022 (documenti reperibili su <https://miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-30142-1-ottobre-2021>).

Il D.M. fissa alla data del **31 ottobre 2021** il termine per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione dal servizio e delle eventuali revoche.

Per i dirigenti scolastici il termine è fissato al **28 febbraio 2022**. Pertanto, i dirigenti scolastici, il personale docente ed ATA **di ruolo**, ivi compresi i docenti di religione cattolica, che intendano dare le dimissioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2022, dovranno:

1. Presentare istanza di cessazione dal servizio ed inoltrarla, ESCLUSIVAMENTE, attraverso la procedura web POLIS "Istanze ON LINE" disponibile sul sito del Ministero (www.istruzione.it);
2. Presentare domanda per l'erogazione della pensione diretta ordinaria, direttamente all'INPS, secondo le modalità specificate nella suddetta circolare ministeriale;

Si sottolinea che la presentazione e il corretto inoltro dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è indispensabile per poter essere considerati in pensione. Pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate in formato diverso, non inoltrate correttamente o presentate successivamente alla data del 31 ottobre 2021.

Al solo personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza in formato analogico o digitale, direttamente all'Ufficio scolastico territoriale, al di fuori della piattaforma POLIS.

I requisiti necessari per accedere al trattamento di quiescenza sono riportati nella tabella riepilogativa, allegata alla presente.

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo ai sensi dell'art.1, c. 257, della legge 208/2015, modificato dall'art. 1, c. 630, della legge 205/2017, dovranno essere presentate, in formato analogico o digitale, entro e non oltre il 31 ottobre 2021 ed indirizzate al dirigente scolastico della scuola di titolarità.

Accertamento del diritto alla pensione

L'accertamento del diritto a pensione verrà effettuato dalle competenti sedi INPS sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo, entro il termine del **22 aprile 2022**.

In presenza di due istanze di dimissioni finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione "quota cento", quest'ultima verrà considerata dall'INPS in subordine rispetto alla prima.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione delle posizioni assicurative tramite l'applicativo "NUOVA PASSWEB", che costituisce lo strumento di scambio di dati fra l'INPS e le pubbliche amministrazioni.

Anche per l'anno scolastico in corso, in ragione della situazione emergenziale in atto, le istituzioni scolastiche che non sono ancora in grado di utilizzare l'applicativo "NUOVA PASSWEB", dovranno aggiornare i dati tramite l'apposita funzione presente sul portale SIDI.

Si precisa che la scadenza per entrambe le modalità di inserimento dati, è fissata al **14 gennaio 2022**.

Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro

Come è noto, il decreto legge n. 90/2014 ha abolito il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 503/92 confluito nell'art. 509, c. 5, del decreto legislativo n. 297/94. Tuttavia, l'art. 1, c. 257, della legge 208/2015, modificato dall'art. 1, c. 630, della legge 205 del 2017, ha previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio oltre il limite di età, per non più di tre anni.

Tale trattenimento dovrà essere autorizzato dal dirigente scolastico con l'emissione di un provvedimento motivato.

Nulla è invece innovato rispetto al c. 3 del citato art. 509 che disciplina il trattenimento in servizio per raggiungere il minimo pensionistico. Ne consegue che per l'anno 2022 potranno chiedere la proroga di permanenza in servizio solo coloro che, compiendo i 67 anni entro il 31 agosto 2022, non sono in possesso di un'anzianità contributiva pari a 20 anni.

L'amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 agosto 2022 (41 e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite per la permanenza in servizio, ossia 65 anni, come previsto dall'art. 2, c. 5, del D.L. 101/2013.

I provvedimenti per il collocamento d'ufficio per il raggiungimento del limite d'età, dovranno essere emessi dai dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2022, rispettando il preavviso di legge, pari a 6 mesi.

APE SOCIALE, pensione anticipata per i lavoratori precoci

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, dovranno presentare apposita domanda ON LINE sul sito dell'INPS, attraverso il servizio dedicato e solo dopo averne ottenuto il riconoscimento dall'Ente, potranno presentare domanda di dimissioni in formato digitale o analogico, entro il 31 agosto 2022.

Si ricorda che per l'accesso all'APE sociale, i requisiti pensionistici dovranno essere maturati entro il 31 agosto 2022, infatti per tale prestazione non trova applicazione l'art. 59, c. 9, della legge 449/1997.

Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR).

Per quanto riguarda il TFS, si richiama l'attenzione sulle indicazioni contenute nel messaggio Hermes dell'INPS, n. 3400 del 20 settembre 2019.

Per le cessazioni del 2022, l'unica modalità di trasmissione dei dati per la liquidazione del TFS, sarà quella telematica. Infatti, è stato rilasciato in esercizio il nuovo applicativo "comunicazione di cessazione" che sostituisce l'invio dei vecchi modelli cartacei (PL1) mentre i dati giuridici ed economici verranno acquisiti dall'INPS, tramite i dati certificati in posizione assicurativa e la compilazione de "Ultimo miglio TFS".

Per quanto riguarda, invece, l'erogazione del TFR, l'INPS ha in corso un'operazione di telematizzazione per consentire di acquisire i dati, sia giuridici che economici degli iscritti, direttamente dalla posizione assicurativa.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE MILANO

Yuri Coppi

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*



Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Responsabile del Procedimento: Yuri COPPI

Referente: CP

numero telefono 02/92891.474

indirizzo mail carmela.pugliese.mi@istruzione.it